

**STATUTO DEL  
COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI  
Provincia di Avellino**

**PREAMBOLO**

Le origini del toponimo attuale del paese derivano dalla posizione topografica del sito (dal francese Garde, luogo di sorveglianza) e dal nome dei primi feudatari, i Longobardi del ducato beneventano. Scarse le testimonianze di una frequentazione della zona in età romana, mentre la prima menzione del borgo, che risale al 1054, è contenuta in una Cronaca di un diacono cassinense dove si accenna a Guardia in occasione del viaggio da Cassino a Melfi compiuto dal pontefice Leone IX. Nel 1133 il paese è distrutto da Ruggiero II il Normanno e solo dopo la sua ricostruzione ne entrò in possesso la famiglia Balbano dei conti di Conza. Nella seconda metà del XIII secolo il centro era posseduto dal consigliere regio Milone de Galatha ed incamerato nel 1273 dal demanio fu nel 1284 concesso temporaneamente a Pietro De Campania. Alla morte di costui venne acquisito da Adam De Bruerio, a cui la regina Giovanna I d'Angiò lo tolse per farne dono ad Ottone di Brunswik. Quest'ultimo lo vendette nel 1291 a Matteo Gesualdo, dal quale l'ebbero Ramondello Del Balzo, principe di Taranto, e Giovanni Zurlo, conte di Potenza. Giovanna II d'Angiò lo restituì a Giovanni Antonio Del Balzo Orsini nel 1426, seguito dal fratello Gabriele, duca di Venosa, che lo diede nel 1454 alla primogenita Maria Donata, moglie di Pirro Del Balzo. Costui, però fu uno dei cospiratori che nel 1486 organizzarono la nota congiura dei Baroni contro Ferdinando I d'Aragona e con la guerra poi tra angioini e truppe aragonesi il borgo fu espugnato ed in parte devastato nel 1492. La famiglia Del Balzo Orsini venne in questo modo privata definitivamente di Guardia dei Lombardi, che dalla Corte Regia fu venduta a Sigismondo Saraceno con approvazione del viceré di Napoli, Consalvo Fernandez De Cordova. Giovanni Camillo Saraceno ereditò il feudo alla morte del padre, anche se già nel 1528 per essersi ribellato all'imperatore Carlo V di Francia gli fu confiscato, dal demanio regio. Nel 1533 lo ebbe il nobile Alfonso De Rosa, al quale si avvicendarono Antonio De Juarne (1538), Tiberio Caracciolo (1542), Leone Folliero (1549), Scipione Folliero (1559) e Beatrice Folliero (1580), la cui figlia, Francesca, alienò il feudo nel 1617 per circa cinquantamila ducati a Ferrante Della Marra. Col titolo ducale lo ricevette in eredità nel 1619 Luigi Della Marra, al quale succedettero i discendenti Placido (1635), Giuseppe (1650), Giovanni (1656) e Silvia Della Marra (1730), che portò in dote i suoi possedimenti al marito Giovanni Ruffo, principe di Scilla. Alla famiglia Ruffo Guardia dei Lombardi appartenne fino all'abolizione della feudalità (1806) attraverso i duchi Fulco Antonio I (1765), Guglielmo (1774) e Fulco Antonio II (1782). Il paese ha subito più volte gravi danni nel corso dei secoli in seguito ai disastrosi terremoti del 1456, 1694, 1732 e 1980.

**ARTICOLO 1  
Principi generali**

1. Il comune di Guardia Lombardi è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e quelle che gli vengono conferite con le leggi statali e regionali.

3. Il comune di Guardia Lombardi svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## **ARTICOLO 2**

### **Funzioni e finalità del comune**

1. Il territorio del comune di Guardia Lombardi è costituito dalle comunità, dalla popolazione, dal centro urbano e dalle contrade di Carmasciano, Coste, Forche, Fossi, Frassino, Lagoni, Mattine, Paschi, Piani, S. Maria, Sasso.

2. Il Gonfalone del comune è rappresentato da un soldato longobardo che testimonia le origini storiche del paese.

3. Il comune cura gli interessi generali e promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività.

4. Il comune punta a creare momenti associativi per incrementare lo sviluppo e determinare la crescita dei soggetti economici del paese.

5. Il comune tutela il patrimonio naturale e protegge l'ambiente per la salute dei cittadini.

6. Il comune agevola lo sviluppo culturale e salvaguarda le tradizioni che rappresentano il patrimonio sociale della Comunità.

7. Il comune incoraggia ed agevola lo sviluppo delle attività produttive mediante la diffusione di servizi omogenei ed equilibrati sul territorio.

8. Il comune valorizza le libere forme del volontariato sia nell'azione sociale e culturale sia nella programmazione e nella gestione dei servizi utili per la collettività.

9. Il comune sostiene le attività di tempo libero e tutte le attività sportive e ricreative dei giovani.

10. Il comune protegge la terza età con iniziative e servizi atti a garantire una qualità della vita dignitosa per gli anziani della comunità.

11. Il comune tutela, con adeguati servizi, i portatori di handicap per un reinserimento più attivo nel tessuto sociale.

12. Il comune, ove lo ritenga vantaggioso, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia per la gestione di funzioni in ambienti territoriali adeguati.

13. Il comune nel rispetto delle leggi statali, gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.

14. Il comune identifica nello sviluppo industriale, nella promozione ed incentivazione della politica dei servizi, nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee principali per attuare un equilibrato sviluppo del territorio.

15. Il comune tutela e promuove le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammodernamento e valorizzando, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative che intraprende, le forme associative, ivi comprese le aggregazioni di volontariato.
16. Il comune adotta i provvedimenti necessari per conseguire, nelle campagne e nelle collettività decentrate, equi rapporti sociali.
17. Il comune sostiene, anche attraverso il proponimento di iniziative complete, la parità giuridica e sociale della donna.
18. Il comune attua una politica intesa ad ostacolare e prevenire il diffondersi sul territorio della tossicodipendenza e della criminalità.
19. Il comune salvaguarda le caratteristiche ambientali proprie del territorio:
  - a) favorendo la costituzione di parchi naturali e riserve;
  - b) adottando misure adeguate per la difesa del suolo e del sottosuolo;
  - c) adottando provvedimenti necessari ad eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico e delle sorgenti.
20. Il comune riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del fenomeno dell'emigrazione operando a favore del rientro degli emigrati.
21. Il comune ha un proprio demanio e patrimonio.
22. Il comune può contrarre mutui, al fine di provvedere a spese di investimento, nonché per acquisire la partecipazione a società di capitali, allo scopo di perseguire anche gli obiettivi di cui ai comma precedenti.

### **ARTICOLO 3** **Organi del comune**

1. Sono organi del comune:
  - a) il consiglio,
  - b) la giunta,
  - c) il sindaco.

### **ARTICOLO 4** **Competenze del consiglio**

1. Il consiglio rappresenta l'intera collettività locale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione;
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei termini di cui all'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a pena di decadenza.

4. Il consiglio comunale esercita inoltre le seguenti competenze:

- a) surrogazione dei consiglieri;
- b) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei consiglieri;
- c) affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti, nei casi di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) elezione del revisore dei conti;
- e) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;
- f) espressione di parere in merito alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana;
- g) delega di funzioni alla Comunità Montana;
- h) ogni altra competenza attribuitagli dalla legge.

## **ARTICOLO 5**

### **Il consigliere comunale**

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato e deve rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati solo al corpo elettorale.

2. I consiglieri, ad eccezione di quelli che percepiscono l'indennità di funzione, hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nella misura determinata con Decreto del Ministro dell'Interno; il Consiglio Comunale ha facoltà di incrementare o diminuire l'entità del gettone di presenza.

3. I consiglieri comunali depositano in segreteria la propria dichiarazione dei redditi, che può essere liberamente visionata dal pubblico.

## **ARTICOLO 6**

### **Dovere del consigliere**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e speciali delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata se nel termine di dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza del sindaco, l'interessato non fa pervenire al protocollo comunale motivata e/o documentata giustificazione.

3. La proposta di decadenza, deve essere inserita nella prima adunanza utile, successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente; il Consiglio Comunale prende in esame le eventuali giustificazioni scritte del consigliere e, qualora non riscontri obiettive cause di assenza giustificata e/o documentata, dichiara, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei votanti, la decadenza.

## **ARTICOLO 7**

### **Il consigliere anziano**

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

## **ARTICOLO 8**

### **Potere del consigliere**

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le interpellanze e le interrogazioni sono presentate per iscritto al protocollo comunale. Il Sindaco o l'Assessore delegato dovranno dare risposta entro trenta giorni dalla presentazione; qualora il consigliere intenda avere risposta in consiglio comunale, deve esplicitamente precisarlo e presentare le interrogazioni e le interpellanze in tempo utile e congruo per essere inserite all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione. L'inserimento all'ordine del giorno dovrà comunque avvenire nei trenta giorni dalla data di presentazione.

2. Il consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

3. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente dettati dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale provvede alla relativa surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al protocollo del comune. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

### **ARTICOLO 9** **Poteri e funzioni del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

### **ARTICOLO 10** **Prima adunanza**

1. La prima adunanza del consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. (modificato) Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida del sindaco e dei consiglieri eletti; procede con il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi per la comunicazione dei nominativi dei componenti la giunta, tra cui il vicesindaco e per gli ulteriori adempimenti.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese; ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

### **ARTICOLO 10bis** **Presidente del consiglio** **(abrogato)**

### **ARTICOLO 10-ter** **Attribuzioni del Presidente del consiglio** **(abrogato)**

### **ARTICOLO 11** **Linee programmatiche dell'azione di governo**

1. Il sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale per l'approvazione, nella seduta di insediamento o in una successiva seduta da tenersi entro e non oltre quindici giorni da quella dell'insediamento.
2. Il documento contenente le linee programmatiche deve essere depositato nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e del deposito viene data comunicazione scritta a ciascun consigliere.
3. I consiglieri possono, nel termine di cinque giorni dalla data di inizio del deposito, presentare eventuali emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del consiglio.
4. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo ove si rendesse necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

## **ARTICOLO 12**

### **Convocazione del consiglio comunale**

1. (modificato) Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco.
2. (modificato) Il consiglio comunale può essere convocato:
  - a) per iniziativa del sindaco;
  - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica; in tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
- 2-bis (comma abrogato)
3. Le sedute del consiglio sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle nelle quali il consiglio è chiamato a deliberare su atti fondamentali per i quali la legge, il presente statuto e i regolamenti comunali fissano, per il loro adempimento, una scadenza. Sono straordinarie tutte le altre.
4. Il consiglio comunale può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima seduta sia stata dichiarata deserta.
5. Le sedute del consiglio, in prima convocazione, sono valide quando risultano presenti in aula almeno la metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Al momento della votazione, nelle sedute di prima convocazione deve essere presente la metà dei consiglieri assegnati; ove tale numero non sia raggiunto la seduta è dichiarata deserta per tutti gli argomenti di prima convocazione. La seduta può proseguire se nell'ordine del giorno sono inseriti argomenti di seconda convocazione e se risulta presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
6. Nelle riunioni di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

7. Nel computo del numero dei componenti il consiglio, necessario per la validità della seduta, non si considera il sindaco.

### **ARTICOLO 13** **Consegna avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere notificato dal messo comunale al domicilio del consigliere, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già scritti all'ordine di giorno;

2. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, almeno il giorno precedente l'adunanza e attraverso diffusione negli esercizi e locali pubblici o altre adeguate forme di pubblicità.

### **ARTICOLO 14** **Il funzionamento del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il consiglio comunale disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni consiliari disciplinando, in particolare:

- a) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- b) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
- c) le modalità per assicurare al consiglio una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, mezzi e personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego;
- d) le modalità attraverso le quali fornire ai gruppi consiliari regolarmente costituiti le risorse necessarie per il loro funzionamento e le modalità di gestione e d'impiego di dette risorse.

### **ARTICOLO 15** **Commissioni consiliari permanenti** **(modificato)**

1. La nomina dei componenti le commissioni spetta al consiglio comunale.

2. In ogni commissione le minoranze sono rappresentate con propri componenti, eletti con criterio proporzionale. La Presidenza della Commissione avente compiti di garanzia e di controllo spetta al consigliere appartenente alla minoranza che riporti il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione a scrutinio segreto ad essi riservata.

3. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento.

## **ARTICOLO 16**

### **Commissioni d'ispezione e d'indagine**

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando a tal fine il sindaco, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Alla presidenza è nominato il consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
2. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'Ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
3. Le norme che regolano il funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente articolo 15.

## **ARTICOLO 17**

### **Costituzione dei gruppi consiliari**

1. I gruppi consiliari si costituiscono nella prima seduta utile dopo la tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.
2. L'eventuale unico rappresentante di una formazione politica proclamato eletto alla carica di consigliere comunale costituisce un gruppo consiliare. Nel corso del mandato il consigliere che intende distaccarsi da un gruppo per formare un nuovo gruppo deve costituirlo con almeno un altro consigliere.
3. Ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al consiglio.

## **ARTICOLO 18**

### **Composizione della giunta comunale**

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni, eventualmente nominati, partecipano alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto, al fine di illustrare argomenti concernenti la delega ricevuta.

## **ARTICOLO 19**

### **Elezione del sindaco e nomina della giunta**

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui il vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

## **ARTICOLO 20**

### **Competenze della giunta**

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

3. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, secondo quanto previsto al successivo articolo 22, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

5. Alla giunta compete, inoltre:

- a) la proposta al consiglio del bilancio e dei suoi allegati;
- b) l'adozione, di urgenza e salvo ratifica delle variazioni di bilancio;
- c) i prelevamenti del fondo di riserva;
- d) le modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli servizi;
- e) le richieste di anticipazioni di tesoreria;
- f) la quantificazione preventiva, con delibera da adottarsi per ogni semestre, degli importi delle somme destinate alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- g) l'autorizzazione al sindaco per le liti giudiziarie;
- h) la delibera preventiva per la revoca del segretario comunale, per violazione ai doveri di ufficio, da adottarsi previo contraddittorio con l'interessato.

## **ARTICOLO 21**

### **Attività e funzionamento della giunta**

1. La giunta esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni, ordinate organicamente per materie, e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami dell'amministrazione.

3. Le attribuzioni dei componenti della giunta sono stabilite con apposita delega dal sindaco.

4. Le attribuzioni e funzioni, di cui ai commi precedenti, possono essere revocate e modificate, qualora il sindaco ne ravvisi la necessità.

## **ARTICOLO 22**

### **Responsabilità della giunta**

1. La giunta risponde del suo operato davanti al consiglio comunale, riferendo, in via ordinaria, e sulla globalità delle attività svolte, all'atto della presentazione del progetto del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
2. La giunta è tenuta, inoltre, a riferire sul proprio operato ogni volta che ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

## **ARTICOLO 23**

### **Validità delle deliberazioni della giunta**

1. La giunta è presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci, che la convocano informalmente.
2. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.
4. Lo svolgimento dei lavori della giunta è disciplinato da apposito Regolamento.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Alle sedute della giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

## **ARTICOLO 24**

### **Mancata approvazione di proposte della giunta**

1. Le proposte della giunta, non approvate dal consiglio comunale, non possono essere ripresentate prima della scadenza del termine di 60 giorni della mancata approvazione.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui la nuova proposta della giunta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

## **ARTICOLO 25**

### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua acquisizione al protocollo del Comune o dalla data della sua presentazione, qualora ciò avvenga durante lo svolgimento di una seduta del consiglio comunale.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 26**

### **Durata del mandato del sindaco e del consiglio**

1. La durata del mandato del sindaco e del consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

5. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

7. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso, la decadenza del sindaco nonché della giunta.

## **ARTICOLO 27**

### **Competenze del sindaco**

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è il rappresentante dell'Ente.

2. Il sindaco, salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio comunale.

3. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

- a) (modificata) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza
- b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) sovrintende all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) (aggiunta) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti il sindaco si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del segretario comunale.

5. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

## **ARTICOLO 28**

### **Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

## **ARTICOLO 29**

### **Partecipazione popolare e istituti della partecipazione**

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. A tal fine il comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni alle attività di programmazione dell'ente;

c) può affidare ad associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;

d) può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.

2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del comune ed esercitare attività di collaborazione con lo stesso, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

## **ARTICOLO 30**

## **Petizioni, istanze e proposte**

1. I cittadini possono inoltrare petizioni su argomenti di interesse pubblico al Sindaco, che, entro trenta giorni, le trasmette alla giunta e al consiglio comunale. La petizione deve essere firmata da almeno centocinquanta cittadini residenti.
2. Gli interessati al procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, possono presentare, in forma singola o associata, istanze e proposte di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. La proposta deve presentare i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte alla presenza del dipendente comunale addetto ovvero accompagnate da copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore;
  - b) Deve essere formulata per iscritto, con oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione;
  - c) Se riferita ad una disciplina regolamentare, la proposta deve essere redatta per articoli;
  - d) Se comporta assunzione di spesa deve contenere la valutazione, anche sommaria, del costo dell'intervento per la sua realizzazione e/o gestione;
4. Le proposte di cui al precedente comma devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale o alla giunta, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione, senza nessun vincolo per l'amministrazione.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione o proposta, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio.

## **ARTICOLO 31 Referendum**

1. E' ammesso il referendum consultivo, su richiesta dei cittadini residenti nel comune, per questioni di rilevanza generale.
2. Il potere di iniziativa, in via preminente, può essere attivato con deliberazione del consiglio comunale e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati o su richiesta del venti per cento dei cittadini residenti nel comune di età non inferiore ai sedici anni per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale su materia di esclusiva competenza locale.
3. Sono escluse dalla materia referendaria:
  - a) revisione dello statuto;
  - b) bilancio preventivo e consuntivo, piano pluriennale di investimento;
  - c) piano regolatore generale e sue varianti;
  - d) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  - e) provvedimenti concernenti il personale comunale;
  - f) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
  - g) provvedimenti, assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazioni di tributi;
  - h) qualunque atto dovuto dall'amministrazione, in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

4. Il referendum è ritenuto valido se partecipa al voto almeno il trenta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

### **ARTICOLO 32**

#### **Procedura per la promozione del referendum**

1. I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum devono essere almeno quindici cittadini di età non inferiore a sedici anni.

2. La proposta del referendum consultivo deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.

3. Il consiglio comunale, delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'inammissibilità del referendum unicamente per motivi di illegittimità o di contrarietà al presente statuto.

4. La procedura per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto sono disciplinate da apposito Regolamento.

5. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

### **ARTICOLO 33**

#### **Pari opportunità**

1. Il Comune istituisce una commissione per le pari opportunità, al fine di realizzare la parità di trattamento fra uomo e donna, uguaglianza sostanziale e di opportunità fra i sessi in tutti i campi. In particolare è compito della commissione promuovere azioni che favoriscono il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Apposito regolamento definisce i compiti e le funzioni della commissione, la cui composizione deve prevedere un'ampia rappresentanza delle forze sociali e politiche.

3. Negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, viene garantita la presenza di componenti di entrambi i sessi.

### **ARTICOLO 34**

#### **Interventi a favore delle categorie disagiate**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda sanitaria locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 2.2.1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 34

del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune degli interventi a favore delle persone handicappate, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

### **ARTICOLO 35**

#### **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del comune, e degli enti ed aziende da esso dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale della Regione" e dei regolamenti comunali.

### **ARTICOLO 36**

#### **Diritto di accesso**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del comune o dagli enti ed aziende da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Il regolamento individua i soggetti tenuti all'esibizione, che coincidono con i responsabili dei servizi, presso cui i documenti sono depositati.

### **ARTICOLO 37**

#### **Il difensore civico**

1. E' prevista l'istituzione del difensore civico al fine di garantire l'imparzialità, il buon andamento dell'amministrazione comunale e la tutela dei cittadini singoli ed associati.

2. Il difensore civico segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini stessi.

3. Il difensore civico ha il compito di intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, comportamenti omessi o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi della amministrazione comunale.

### **ARTICOLO 38** **Elezione del difensore civico**

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, in seduta pubblica e a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La convocazione del consiglio comunale per l'elezione del difensore civico deve avvenire entro trenta giorni dalla data di decisione, assunta dal consiglio comunale, di procedere alla sua istituzione.

3. Il difensore civico può essere revocato quando ricorrono gravi motivi attinenti all'adempimento delle sue funzioni, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. La seduta del consiglio comunale si svolge in seduta pubblica e i proponenti la revoca dovranno motivare congruamente le ragioni che hanno determinato la richiesta. La proposta di revoca dovrà essere votata a scrutinio segreto ed ottenere la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario la proposta si intende respinta.

4. La convocazione del consiglio comunale dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta di revoca al protocollo del comune. Copia della richiesta di revoca dovrà essere notificata al difensore civico entro cinque giorni dalla data di acquisizione della stessa al protocollo del comune. Il difensore civico almeno 48 ore prima della seduta del consiglio comunale, potrà presentare, a sua difesa, eventuale memoria scritta.

5. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, il consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo del comune, dovrà prenderne atto e nella stessa seduta potrà provvedere all'elezione di un nuovo difensore civico con la modalità di cui al primo comma del presente articolo.

6. Il difensore civico può essere scelto tra i cittadini con particolare competenza nelle discipline giuridico-amministrative e che abbiano maturato i cinquantacinque anni di età.

7. Alla carica di difensore civico non potrà essere eletto chiunque abbia partecipato alle ultime consultazioni elettorali amministrative o che abbia incarichi direttivi o esecutivi negli organi dei partiti politici. Il difensore civico, durante il periodo di esercizio delle sue funzioni e prerogative, non potrà svolgere alcuna attività politica.

8. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle disposizioni del capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. La decadenza del difensore civico, per il sopravvenire di una causa di incompatibilità, è dichiarata dal consiglio comunale entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e alla sua sostituzione si potrà provvedere nella stessa seduta.

9. Il difensore civico dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile per un altro mandato.

### **ARTICOLO 39** **Prerogative del difensore civico**

1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, può chiedere l'esibizione o il rilascio in fotocopia di tutti gli atti e documenti dell'amministrazione relativi all'oggetto del proprio intervento; può ottenere tutte le notizie ed informazioni ritenute utili e necessarie all'esercizio del proprio mandato circa lo stato delle pratiche; può convocare e sentire eventualmente il segretario comunale e i responsabili dell'ufficio cui attiene la questione trattata.

2. Il difensore civico è funzionario onorario, opera nel rispetto della legge, del presente statuto e dei regolamenti comunali ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

3. Il difensore civico, prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni presta giuramento nelle mani del sindaco e davanti al consiglio comunale, con la seguente formula. "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

### **ARTICOLO 40** **Rapporti del difensore civico con il consiglio comunale**

1. Il difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al consiglio comunale una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e suggerendo le soluzioni che riterrà più opportune. Tale relazione dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale, nella prima seduta utile.

2. Tutto quanto non previsto dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento comunale di attuazione.

### **ARTICOLO 41** **Revisore dei conti**

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti che deve essere scelto:

- a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Nel regolamento saranno disciplinati gli aspetti funzionali e le attribuzioni di controllo, di impulso e di proposta del revisore nonché le forme di procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

4. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Non è prevista la cessazione del revisore allo scadere del mandato del consiglio comunale. Il regolamento prevede la modalità di decadenza e di revoca.

5. Il revisore dei conti assume la natura di organo interno dell'ente in cui opera; tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale rispetto ad altri organi comunali, con funzioni di controllo giuridico contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria.

## **ARTICOLO 42**

### **Funzioni del revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni di regolamento:

a) collabora con il consiglio comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con speciale riferimento alle competenze di cui alle lettere b, e), f), h), l) dell'articolo 42, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità dell'intera gestione contabile e finanziaria dell'ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'ente stesso.

2. La consulenza tecnico-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

3. Il revisore dei conti non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità e produttività della gestione.

4. A supporto e a complemento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione col revisore dei conti, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'ente, anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.

5. Il revisore dei conti risponde comunque della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

## **ARTICOLO 43**

### **Prerogative del revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'ente, oltre che di forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni ispettive può accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l'amministrazione senza il limite del segreto d'ufficio.

2. Il revisore dei conti può essere sentito dal consiglio e dalla giunta con particolare riferimento alla materia economico-finanziaria e contabile.

## **ARTICOLO 44**

### **Ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della giunta gli istituti espressamente riservati per legge al consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi della professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree, settori, uffici e servizi in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità finanziarie dell'ente.

## **ARTICOLO 45**

### **Incarichi ed indirizzi di gestione**

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il sindaco definisce e attribuisce, con provvedimento motivato, i compiti e le funzioni dirigenziali di cui al comma precedente al personale di adeguata qualifica, esperienza e capacità professionale.
3. La direzione degli uffici e dei servizi può essere attribuita al segretario comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4. Spettano ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
5. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i

quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

6. I responsabili degli uffici e servizi rispondono, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

7. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 110, comma 2, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

9. Gli incarichi di direzione degli uffici e servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi indicati dall'articolo 109, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Può inoltre prevedere la collaborazione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

11. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità

per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici e servizi, e i relativi criteri di valutazione.

#### **ARTICOLO 46** **Direttore generale**

1. Al sindaco, previa deliberazione della giunta, è consentito procedere alla nomina del direttore generale, previa stipula di convenzione, con altri comuni, purchè si raggiungano complessivamente i 15.000 abitanti, in tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma precedente e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

4. Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 197 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del predetto decreto legislativo. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e servizi, ad eccezione del segretario del comune.

5. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

#### **ARTICOLO 47** **Segretario comunale**

1. Il comune ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia ed iscritto all'albo di cui all'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il segretario è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al precedente comma. Salvo quanto previsto dal comma successivo, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

3. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, in contraddittorio con l'interessato, per violazione dei doveri di ufficio.

4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Assicura il necessario supporto giuridico e amministrativo alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti o orali, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

5. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal sindaco, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco abbia nominato il direttore generale.

6. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal citato comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

7. Il segretario comunale, inoltre:

- a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
- d) promuove l'attuazione dei provvedimenti;
- e) vigila sulla istruzione delle deliberazioni e sull'attuazione dei relativi provvedimenti esecutivi da parte del responsabile del servizio competente;
- f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il segretario comunale si avvale degli uffici e del personale del comune.

9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

## **ARTICOLO 48**

### **Servizi pubblici locali**

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. A tali servizi si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

3. Ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

3-bis Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti sottoindicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali, anche consortili;
- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
- ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune esclusivamente per i servizi culturali e del tempo libero;

c) affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica da tenersi secondo le modalità previste dalle normative di settore, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale;

4. In particolare, il comune promuove la gestione con strutture intercomunali, che abbiano personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, di complessi organici di servizi per i quali la dimensione intercomunale, tenuto conto anche di esperienze preesistenti, risultino ottimali in rapporto al bacino di utenza, all'estensione territoriale, alle caratteristiche organizzative e tecnologiche.

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

6. Il comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, può stipulare convenzioni con altri comuni, con la provincia e con la regione.

7. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che, in considerazione della loro natura, non richiedono la creazione di più complesse forme di cooperazione.

8. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

## **ARTICOLO 49**

### **Le aziende speciali**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomie imprenditoriali e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli amministratori dell'azienda sono nominati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

4. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

6. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

## **ARTICOLO 50**

### **Le istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli amministratori dell'istituzione sono nominati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

## **ARTICOLO 51**

### **Le altre forme di gestione e servizi pubblici**

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici attraverso:

- a) gli accordi di programma;
- b) l'unione dei comuni;
- c) comunità montane, consorzi ed enti diversi.

2. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano al consiglio comunale.

## **ARTICOLO 52**

### **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio Demanio e Patrimonio in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

**ARTICOLO 53**  
**Beni patrimoniali disponibili**

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ARTICOLO 54**  
**Contratti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

**ARTICOLO 55**  
**Contabilità e bilancio**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità, secondo le disposizioni di principio stabilite nella parte seconda del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il termine stabilito dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi e modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

**ARTICOLO 56**  
**Controllo di gestione**

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. Per l'esercizio del controllo di gestione il comune può avvalersi di professionalità esterne o di società ed organismi specializzati.

**ARTICOLO 57**  
**Revisione dello statuto**

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le maggioranze e le procedure di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

**ARTICOLO 58**  
**Disposizioni finali e transitorie**  
**(abrogato)**